

AREA
AFFARI ISTITUZIONALI



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale

USCITA
prot. n. 0009406
del 14/02/2013
classif. I/1

Ai Presidi di Facoltà
Al Direttore della Scuola Superiore di Studi
Avanzati Sapienza
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori dei Centri
Interdipartimentali di Ricerca
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Servizi
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di
Ricerca e Servizio
Ai Direttori dei Centri interuniversitari di ricerca
Al Presidente del Sistema Bibliotecario Sapienza
Al Direttore del Sistema Bibliotecario Sapienza
Al Presidente del Polo Museale
Al Direttore del Polo Museale
Al Presidente del Centro InfoSapienza
Ai Direttori di Biblioteca
Al Responsabile della Segreteria tecnica del
Direttore Generale
Al Responsabile della Segreteria pro Rettore
vicario e pro Rettori
Alla Segreteria del Collegio dei Direttori di
Dipartimento
Alla Segreteria del Collegio dei Sindaci
Ai Direttori delle Aree:
- Supporto strategico e comunicazione
- Supporto alla ricerca
- Offerta formativa e diritto allo studio
- Servizi agli studenti
- Internazionalizzazione
- Contabilità, finanza e controllo di gestione
- Risorse umane
- Gestione edilizia
- Affari legali
- Patrimonio e servizi economici
- Organizzazione e sviluppo



Al Direttore del Centro InfoSapienza
Al Direttore del Centro di Medicina
Occupazionale
Al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo per la
Sicurezza
Al Responsabile dell'Ufficio Speciale
Prevenzione e Protezione

Loro Sedi

Oggetto: applicazione dell'art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445/2000.

La circolare n. 5/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito l'ambito di applicazione del comma 02 introdotto all'art. 40 del d.P.R. n. 445/2000 dalla l. 183/2011.

Tale norma, per evitare che le Pubbliche amministrazioni continuino a chiedere al privato il deposito di certificati rilasciati da altre Pubbliche amministrazioni e per garantire il ricorso, a pieno regime, allo strumento delle autocertificazioni o dell'acquisizione d'ufficio dei certificati, ha previsto che sul certificato stesso sia apposta, a pena di nullità, la dicitura: **«Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».**

In merito, il Dipartimento ha chiarito alcune questioni sollevate con ricorrenti quesiti, fornendo istruzioni che si ritiene utile riassumere di seguito, in quanto applicabili anche alle attività istituzionali degli uffici di questo Ateneo.

a) In primo luogo il Dipartimento della Funzione Pubblica ha rilevato che le Pubbliche amministrazioni non possono mai rifiutarsi di rilasciare un certificato, essendo invece tenute ad apporre sullo stesso la predetta dicitura ed a rispettare la normativa sul bollo legata al rilascio delle certificazioni.

b) Per quanto attiene alla questione concernente l'obbligo di apporre la predetta dicitura ai certificati rilasciati per l'estero, non essendo il d.P.R. n. 445 del 2000 applicabile alle Pubbliche amministrazioni diverse da quelle italiane, la regola

b *uv*



del divieto di depositare ad un'Amministrazione un certificato rilasciato da altra Pubblica amministrazione si applica solo tra Amministrazioni dello Stato italiano. Pertanto, ove il privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare ad altro privato residente all'estero o ad un'Amministrazione di un Paese diverso dall'Italia la succitata dicitura non deve essere apposta: in suo luogo, per evitare che tale certificato venga poi di fatto prodotto ad una Pubblica amministrazione italiana - e sia quindi nullo - deve essere apposta la dicitura «Ai sensi dell'art. 40, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l'estero».

c) Infine, il Dipartimento si è espresso circa l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 ai certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie. Ciò, in quanto alcune Amministrazioni si sono rifiutate di rilasciare al privato i certificati sull'assunto che anche gli uffici giudiziari sono da annoverare tra le Pubbliche amministrazioni alle quali la parte deposita un'autocertificazione.

Al riguardo il Dipartimento ha precisato che la disposizione di cui trattasi si applica solo nei rapporti tra Pubbliche amministrazioni; tali non sono gli Uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale. Il Dipartimento ha richiamato in merito il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo il quale la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo, viceversa, priva di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale (Cass. Civ., sez. lav., 20 dicembre 2010, n. 25800).

IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Musto D'Amore